

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA, PICARDI, DE VITO, ROSATI, SIGNORI,
DELLA PORTA e CIRIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1974

Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante estensione ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia del trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

ONOREVOLI SENATORI. — In attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stata emanata la legge 10 dicembre 1973, n. 804, con la quale è stato esteso ai generali ed ai colonnelli delle Forze armate e di polizia il trattamento economico dirigenziale stabilito per i funzionari civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con la stessa legge, similmente a quanto previsto per i direttori aggiunti di divisione dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono state attribuite quattro classi di stipendio (parametri 500 alla prima valutazione, 530 dopo tre anni, 560 dopo altri tre anni e 615 dopo due anni ancora) nei confronti dei tenenti colonnelli valutati ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei e non promossi al grado superiore per mancanza di posti.

Essa ha però comportato la soppressione per i generali, i colonnelli ed i tenenti colonnelli della promozione:

a) nella posizione di « a disposizione », prevista dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

b) alla vigilia della cessazione dal servizio prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

A parte la considerazione che detto provvedimento è notevolmente peggiorativo rispetto alla precedente normativa, specialmente per i tenenti colonnelli (i quali tutti potevano conseguire il grado di colonnello o in servizio permanente effettivo o a disposizione o alla vigilia della cessazione dal servizio), esso si discosta sostanzialmente dalla disciplina dettata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,

n. 748, in quanto non ha previsto l'esodo agevolato concesso ai funzionari civili dall'articolo 67 del suindicato decreto ed ha subordinato l'attribuzione ai tenenti colonnelli del parametro 500 ai requisiti della valutazione e del giudizio di idoneità ai fini dell'avanzamento, contrariamente a quanto disposto per i direttori aggiunti di divisione dall'articolo 55 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che ha stabilito il solo requisito dell'anzianità di servizio per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

La suindicata legge, il cui *iter* prelegislativo e parlamentare non è stato molto semplice, ha in sostanza comportato una soluzione, di natura corporativistica e settoriale, che non ha pienamente soddisfatto tutti gli ufficiali, avendo sollevato non poche questioni di ordine psicologico, umano, giuridico e sociale di importanza non certamente trascurabile, con conseguente vivo, diffuso e persistente disagio e molte lamentele e preoccupazioni negli ufficiali di grado inferiore a colonnello, i cui echi hanno trovato anche notevole rilievo nel corso delle discussioni parlamentari. Infatti, durante l'esame del disegno di legge davanti alle Commissioni difesa del Senato e della Camera ha formato oggetto di particolare attenzione e di ampio interessante dibattito la posizione dei tenenti colonnelli, le cui aspirazioni di carriera ed economiche sono state notevolmente frustrate con la soppressione della promozione nella posizione di « a disposizione » ed « alla vigilia » della cessazione dal servizio, ritenute come una « conquista sociale sotto il profilo morale, di carriera ed economico », come evidenziato anche nella relazione governativa al disegno di legge n. 1281, divenuto la legge 10 dicembre 1973, n. 804.

La grave situazione di disagio, morale oltre che economica, dei tenenti colonnelli ha, quindi, trovato vasta eco fra i parlamentari di tutti i settori politici, i quali hanno presentato anche una serie di proposte di modifica (non potutesi concretizzare in emendamenti per la decisa opposizione del rappresentante del Governo) intese ad apportare dei correttivi al provvedimento che, ovviando a talune carenze, avessero salvaguardato le aspettative di una larga massa di uffi-

ciali, consentendo il mantenimento della promozione alla vigilia della cessazione dal servizio, l'attribuzione ai tenenti colonnelli del trattamento economico dirigenziale o la revisione del meccanismo per l'attribuzione del parametro 500 e l'estensione delle norme sull'esodo agevolato anche agli ufficiali.

Le critiche su cui maggiormente si è insediato da parte di numerosi e qualificati organi d'informazione e le carenze rilevate nel corso delle discussioni parlamentari hanno infatti essenzialmente avuto riguardo alla:

soppressione della promozione alla vigilia della cessazione dal servizio per limiti di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536;

mancata estensione ai tenenti colonnelli del trattamento economico dirigenziale ed, in subordinata, all'attribuzione del parametro 500 condizionata all'ammissione alla valutazione ed al giudizio di idoneità ai fini dell'avanzamento;

mancata previsione dell'esodo volontario anticipato per gli ufficiali.

Per ovviare agli inconvenienti lamentati, abbiamo predisposto il presente disegno di legge che raccomandiamo vivamente alla vostra cortese attenzione, nella certezza che non mancherete di approvarlo, per i suoi contenuti umani, giuridici e sociali, confermando in tal modo quell'unanimità di consensi già manifestati al riguardo nel corso della discussione del disegno di legge sulla dirigenza alla Commissione difesa.

Il disegno di legge — nella cui stesura sono state tenute presenti l'atipicità delle funzioni, l'atipicità dei diversi profili di carriera e l'atipicità delle particolari condizioni di impiego degli ufficiali — tende in sostanza ad apportare alcuni necessari correttivi alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, integrandone talune disposizioni volte a garantire posizioni giuridiche acquisite, in conformità alle norme dell'articolo 16, lettera *i*), della legge numero 249 del 1968 e successive modificazioni, ed a riconoscere agli ufficiali la parità di trattamento sancita con l'articolo 3 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge sopprime il secondo periodo del primo

comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, allo scopo di consentire il mantenimento della promozione dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, nonché gli articoli 13 e 18 della stessa legge, per esigenze di coordinamento.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede l'estensione delle disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, anche agli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, saranno trasferiti nella posizione di a disposizione con lo stesso grado rivestito nel servizio permanente effettivo, in conseguenza della soppressione della promozione in tale posizione.

Tale promozione è in sostanza intesa a premiare una benemerita categoria di ufficiali che, solo per ragioni meramente anagrafiche o per eventi indipendenti dalla loro volontà, si vengono a trovare nella impossibilità di conseguire la promozione prima della cessazione dal servizio perchè raggiunti frattanto dai limiti di età. Con la legge 22 luglio 1971, n. 536, si è in sostanza voluto evitare che ufficiali pienamente meritevoli, i quali per circostanze estranee alle loro capacità professionali hanno dovuto sostare un numero eccessivo di anni nei vari gradi, fossero esclusi dall'ultima promozione, con conseguenti gravi danni economici e morali, mentre si trovavano proprio alla soglia — per così dire — della promozione stessa.

Va infine considerato che, ripristinando la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, si attenuerà l'asprezza della nuova normativa introdotta con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, limitandone gli effetti peggiorativi rispetto alla precedente normativa e si farà giustizia nei confronti di una benemerita categoria di cittadini, che potranno così concludere la loro carriera con qualche beneficio morale ed economico, soddisfacendo anche ad evidenti motivi giuridici, umani e sociali, che si inquadrano nei principi sovrani dello Stato di diritto e nel sistema della sicurezza sociale cui si ispira il nostro ordinamento. A parte la considerazione che nessuna legge è in genere, peggiorativa delle posizioni giuri-

diche, di avanzamento e retributive acquisite, con la soppressione della promozione alla vigilia si è in sostanza misconosciuto uno dei principi fondamentali sulla disciplina del personale introdotta con la legge n. 249 del 1968, che all'articolo 16, lettera i) ha disposto « la conservazione... delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche ».

La norma di estensione, agli ufficiali transitati nell'« a disposizione » con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo, è giustificata dalla considerazione di evitare una sperequazione tra ufficiali dello stesso grado ma in posizione diversa. Infatti, con la normativa attuale, gli ufficiali divenuti permanentemente inabili o deceduti se ancora nel servizio permanente effettivo, purchè valutati positivamente almeno una volta, vengono promossi; se invece transitano nel servizio permanente a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo, ai sensi del settimo comma dell'articolo 48 della legge di avanzamento n. 1137 del 1955, non possono essere promossi ed ottengono al massimo i sei scatti aggiuntivi di stipendio previsti dall'articolo 13 della legge n. 804 del 1973.

Il ripristino della promozione dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età è stato auspicato anche nel corso della discussione del provvedimento sulla dirigenza ai militari (disegno di legge n. 1281), tanto in sede di parere della 1ª Commissione permanente del Senato (resoconto sommario, sedute delle Commissioni, n. 131 del 30 ottobre 1973, pag. 20), quanto in sede di esame di merito da parte della 4ª Commissione del Senato, in cui fu anche presentato apposito emendamento al riguardo (resoconto sommario, sedute delle Commissioni, citato, pag. 25), trasformato poi in ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo (Resoconto sommario, n. 134 del 7 novembre 1973, pag. 30). Consensi sul mantenimento di tale promozione si sono manifestati anche alla Camera dei deputati nel corso della discussione del suindicato disegno di legge (atto Camera n. 2483) (Bollettino delle Commissioni n. 257 del 21 novembre 1973,

pag. 27), dove il Ministro della difesa ha dichiarato la disponibilità del Governo a ripristinare sostanzialmente detta promozione (Bollettino delle Commissioni n. 262 del 28 novembre 1973, pag. 23); è stato al riguardo accolto anche apposito ordine del giorno (Bollettino delle Commissioni n. 268 del 6 dicembre 1973, pag. 9).

L'articolo 2 dispone l'attribuzione del parametro 500 anche ai tenenti colonnelli non valutati aventi un'anzianità di ventidue anni da ufficiale in servizio permanente effettivo (e, quindi, una maggiore anzianità complessiva di servizio, ove si consideri che normalmente prima della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo passano in media due anni), nonché la riduzione da tre a due degli anni di permanenza nelle classi per il passaggio dal parametro 500 al 530 e da questo al parametro 560.

Al riguardo va rilevato che l'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nell'estendere ai generali di divisione e superiori il trattamento economico e la disciplina previsti per i dirigenti generali, ha fra l'altro disposto che fosse adeguato « con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo ».

La logica e la giustizia avrebbero, quindi, voluto che fosse esteso anche ai tenenti colonnelli il trattamento economico dirigenziale attribuito ai direttori di divisione e qualifiche equiparate, per evidenti motivi funzionali (attribuzioni e funzioni essenzialmente dirigenziali), di parità di trattamento economico (equiparazione economica al direttore di divisione alla seconda classe di stipendio) e per la lentezza delle carriere. Non essendo stato possibile estendere, per esigenze di bilancio, il trattamento economico dirigenziale ai tenenti colonnelli, si impone almeno la necessità di provvedere a riconoscere loro migliori condizioni economiche, modificando l'articolo 12 della legge n. 804 del 1973.

Il primo comma del citato articolo 12 dispone che ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento e giu-

dicati idonei siano attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, nuovi stipendi parametrici articolati in quattro classi: 500 al 1° gennaio dell'anno della prima valutazione, 530 dopo tre anni, 560 dopo altri tre anni e 615 dopo due anni ancora.

Considerato che la chiamata in prima valutazione dei tenenti colonnelli, a causa dei differenti profili di carriera, vigenti nelle diverse Forze armate e di polizia, avviene in tempi diversi, che in media son di: 18-20 anni nell'Aeronautica; 23-24 anni nella Marina; 26-27 anni nell'Esercito; 27-29 anni nei Corpi di polizia, ne consegue che sono favoriti in sostanza gli ufficiali aventi uno sviluppo di carriera più celere.

L'inserimento anche del requisito dell'anzianità, in alternativa a quello della valutazione, attenuerebbe il disagio morale ed economico per la lentezza delle carriere soprattutto nei Corpi di polizia.

Inoltre la norma dell'articolo 12 appare quanto meno anomala nel nostro sistema giuridico, in quanto, la valutazione è un istituto relativo all'avanzamento di carriera e che per la prima volta e solo nei confronti dei tenenti colonnelli è previsto per la progressione economica, la quale, a parte i casi di promozione, è essenzialmente condizionata dalla sola anzianità di servizio. Infatti, i direttori di divisione transitavano dalla prima (387) alla seconda classe di stipendio (426) dopo due anni di permanenza nella qualifica; attualmente i direttori aggiunti di divisione passano dalla prima classe (387) alla seconda classe (426) dopo due anni di anzianità; i primi dirigenti passano dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di servizio; i colonnelli, per effetto dell'articolo 3 della legge n. 804 del 1973, passano dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di grado.

L'aver subordinata solo per i tenenti colonnelli l'attribuzione dei successivi parametri alla valutazione pone in essere una ingiustificata disciplina discriminatoria che infirma il principio della parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Pertanto si manifesta la necessità che il trattamento economico previsto dall'articolo 12

venga attribuito anche ai tenenti colonnelli che non siano stati ancora valutati ma che abbiano compiuto ventidue anni di servizio dalla nomina a sottotenente.

Considerata, altresì, la lentezza delle carriere ed i più bassi limiti di età previsti per i tenenti colonnelli (55-58 anni) rispetto ai civili (65 anni), si propone che vengano ridotti a due anni i periodi di tempo previsti per l'attribuzione delle successive classi di stipendio connesse ai parametri 530 e 560.

Al riguardo va rilevato che consensi in ordine alla revisione del trattamento economico riservato ai tenenti colonnelli sono stati manifestati tanto al Senato quanto alla Camera dei deputati nel corso della discussione del disegno di legge sulla dirigenza militare. Alla Camera dei deputati, la V Commissione, in sede di parere sul citato disegno di legge, ha richiamato l'attenzione della Commissione di merito « sulla opportunità di garantire ai tenenti colonnelli prospettive di carriera e progressioni economiche tali da non rinviare il conseguimento di certi coefficienti soltanto alla vigilia o al momento del collocamento in pensione » (Bollettino delle Commissioni n. 251 del 21 novembre 1973). Inoltre, il rappresentante del Governo, in sede di approvazione del suindicato disegno di legge, ha accolto anche apposito ordine del giorno inteso a rivedere i criteri per l'attribuzione dei parametri fissati dall'articolo 12 (Bollettino delle Commissioni n. 268 del 6 dicembre 1973).

Lo stesso articolo 2, poi, allo scopo di consentire la piena valutazione del servizio prestato dagli ufficiali più anziani prevede l'attribuzione del parametro 615, all'atto della cessazione dal servizio ai tenenti colonnelli non valutati, i quali non possono conseguire la promozione alla vigilia perchè frattanto raggiunti dai limiti di età o riformati o deceduti.

La norma ha finalità umanitarie e sociali e tende ad attribuire unicamente dei benefici pensionistici a quei tenenti colonnelli attardati nella carriera per cause indipendenti dalla loro volontà e capacità, i quali non possono conseguire la promozione alla vigilia prevista dalla legge n. 536 del 1971, in quanto non ammessi alla valutazione per

l'avanzamento perchè raggiunti prima dai limiti di età per la cessazione dal servizio o perchè riformati o deceduti.

L'articolo 3, infine, detta norme per la concessione dell'esodo volontario anticipato anche degli ufficiali del servizio permanente di grado non inferiore a maggiore ed aventi un'anzianità di servizio di ventidue anni da ufficiale in servizio permanente effettivo.

La concessione dell'esodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 25 ottobre 1970, n. 775, è stata prevista per i funzionari civili dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che lo ha esteso a tutti i funzionari direttivi, di qualunque anzianità di servizio.

L'estensione di tale beneficio anche agli ufficiali è richiesta non solo dal principio della parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche dalla necessità di offrire agli ufficiali — che, con la modificazione delle norme di avanzamento e quindi dalle condizioni di carriera, hanno subito un ingiustificato trattamento peggiorativo — una alternativa, consentendo loro la possibilità di fare una libera scelta secondo i sacri principi della giustizia, della democrazia e del diritto: accettare le nuove condizioni e continuare a prestare servizio oppure non accettarle e lasciare il servizio con qualche beneficio economico e morale.

Al riguardo, va rilevato che l'esodo non sarà di entità tale da pregiudicare l'efficienza delle Forze armate e di polizia, non solo per il noto attaccamento degli ufficiali alle istituzioni militari e per il loro tradizionale spirito di Corpo, ma anche e soprattutto perchè nei confronti di gran parte degli ufficiali sono applicabili le disposizioni della legge sui benefici combattentistici che già prevedono l'esodo agevolato.

Secondo ipotesi previsionali attendibili è da ritenere che non più del 25 per cento dei tenenti colonnelli è escluso dal diritto ai benefici combattentistici e di essi non più di un quarto (cioè il 6 per cento del totale) ha interesse o possibilità di chiedere la cessazione anticipata dal servizio, in relazione a

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolari posizioni di ruolo ed alla incentivazione della carriera che ne deriverà dall'esodo, per cui solo chi non ha alcuna prospettiva di avanzamento potrebbe essere tentato di lasciare il servizio. Si può, quindi, ragionevolmente ritenere che complessivamente non più di 300-400 ufficiali non combattenti potranno chiedere l'esodo agevolato. Si tratta di un limitato « ricambio » nei ruoli degli ufficiali che appare anche necessario, in quanto, senza pregiudicarne l'efficienza, contribuirà a ringiovanire i quadri, eliminando quegli individui spiritualmente già fuori e sicuramente privi del necessario entusiasmo che deve animare ogni comandante, con benefici effetti sul servizio.

È da tener presente, inoltre, che l'esodo degli ufficiali in servizio permanente effettivo determinerà vacanze naturali in ciascun grado interessato, evitando quindi il ricorso al collocamento in soprannumero agli organici del numero di ufficiali necessario per creare le vacanze obbligatorie annuali, per cui sostanzialmente il fenomeno dell'esodo sarà poco avvertito dalle amministrazioni militari.

Estendendo tale norma anche agli ufficiali, oltre a venire incontro alle comprensibili e legittime aspettative di una benemerita categoria di cittadini, si favorirebbe anche la riduzione dei quadri, specie degli ufficiali a disposizione, e si otterrebbe altresì quella parità di trattamento solennemente affermata dal citato articolo 3 della nostra Costituzione.

Onde poi ovviare all'eventualità di un consistente abbandono del servizio da parte degli ufficiali — il che non appare per il momento prevedibile in termini di probabilità e definibile in termini quantitativi — è stata adottata una soluzione che, nel rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento economico-giuridico, attua taluni correttivi volti a limitare l'esodo:

a) prescrivendo che possono presentare domanda di congedo anticipato solo gli ufficiali di grado non inferiore a maggiore che abbiano compiuto ventidue anni dalla data di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

b) stabilendo la percentuale massima di beneficiari per ciascun grado;

c) scaglionando nel tempo la concessione dell'esodo in base a determinati contingenti annuali.

Va infine rilevato che anche per la concessione dell'esodo è stato presentato al Senato apposito emendamento (Resoconto sommario, sedute delle Commissioni n. 131 del 30 ottobre 1973, pag. 25), poi ritirato su invito del rappresentante del Governo e trasformato in ordine del giorno, accolto dalla Commissione, dal relatore e dallo stesso rappresentante governativo, con il quale si invitava il Governo « ad assumere le iniziative legislative atte a riconoscere anche agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia i benefici previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » (Resoconto sommario, sedute delle Commissioni n. 134 del 7 novembre 1973, pag. 30).

Per quanto concerne infine l'onere, a parte il fatto che esso è limitato e va sopportato dalle relative Amministrazioni interessate, va rilevato che:

il mantenimento della promozione alla vigilia non comporta sostanzialmente alcun onere, in quanto sarebbe compensato con quello conseguente alla non attribuzione del parametro 615 ai tenenti colonnelli promossi al grado superiore;

l'attribuzione del parametro 500 anche ai tenenti colonnelli non valutati aventi ventitrè anni di servizio da ufficiale comporta un onere limitato, valutato in circa 450 milioni di lire, interessando la previsione normativa essenzialmente i tenenti colonnelli delle forze di polizia e talune fasce dell'Esercito, in quanto gli altri ufficiali pervengono in media alla prima valutazione prima o intorno ai 22-23 anni dalla nomina a sottotenente;

per l'esodo, infine — a parte le difficoltà del calcolo, dovendosi operare su dati previsionali — va considerato che esso non sarà certamente elevato in quanto nei confronti della massa degli ufficiali che potrebbero beneficiarne sono applicabili i benefici

combattentistici e quindi si tratta di un onere che comunque dovrebbe sopportare il bilancio statale. Inoltre, per gli ufficiali superiori non combattenti, a parte la considerazione che non sono molti coloro che hanno interesse a chiedere l'esodo, va tenuto presente che si tratta di un onere anticipato nel tempo e che, in conseguenza della loro cessazione dal servizio, non si avrebbe il collocamento in soprannumero agli organici di altrettanti ufficiali per assicurare le vacanze necessarie a consentire le promozioni fisse annuali dal grado inferiore stabilite dalle tabelle allegate alla legge di avanzamento, per

effetto della meccanica sull'avanzamento normalizzato.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge si tende ad adottare un provvedimento equitativo che, se approvato nella sua globalità, darebbe serenità a una benemerita categoria di personale alle soglie del congedo, assicurerebbe quella necessaria stabilità e saldezza morale di cui hanno tanto bisogno le Forze armate e ridarebbe fiducia nelle insostituibili istituzioni democratiche dello Stato, che sanno concedere riconoscimenti anche al di fuori delle pressioni sindacali e di piazza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 13 e 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono estese agli ufficiali che vengono collocati nella posizione di a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo, ai sensi del settimo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e del settimo comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Art. 2.

L'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è così sostituito:

« Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneità o che abbiano compiuto 23 anni di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione o dalla data di compimento della suindicata anzianità di servizio, i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	2	3.895.500
500	2	3.675.000

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per in-

fermità o perchè deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615.

Nel caso che il nuovo trattamento economico stabilito dal presente articolo dovesse essere inferiore a quello precedentemente goduto, la differenza è conservata agli aventi diritto a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio per ulteriore progressione di carriera ».

Art. 3.

Gli ufficiali superiori e generali in servizio permanente, che abbiano compiuto ventitrè anni di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo possono chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo anticipato, fruendo dei seguenti benefici:

a) un aumento di servizio di sette anni valido ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita; detto aumento non può, comunque, valere ad attribuire un'anzianità superiore a quella che potrebbe essere conseguita rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di età previsti per la cessazione dal servizio;

b) il grado immediatamente superiore a quello rivestito, con connesso trattamento economico, ovvero se l'interessato ne faccia domanda o rivesta il grado terminale della propria carriera cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Per grado immediatamente superiore a quello rivestito si intende quello eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale previsto dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Ciascuno dei benefici innanzi indicati, anche se previsto da altre disposizioni di legge,

può essere goduto una sola volta. Agli ufficiali in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le provvidenze stabilite al primo comma con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nel grado con il quale vengono collocati a riposo.

Gli ufficiali che cessano a domanda dal servizio permanente hanno diritto, in aggiunta al trattamento di quiescenza, all'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e, qualora collocati nell'ausiliaria, all'indennità stabilita dagli articoli 67 e 47 delle citate leggi.

L'esodo degli ufficiali in servizio permanente effettivo è consentito fino alla concorrenza del 40 per cento dei posti previsti nell'organico di ciascun grado ed è disposto per contingenti annuali in ragione di un quarto degli aventi diritto, a cominciare dai più anziani di età nell'ambito di ciascun ruolo e grado di appartenenza e secondo la data di presentazione delle relative domande. In caso di pari età o data di presentazione della domanda è collocato a riposo l'ufficiale avente maggiore anzianità di servizio.

Gli ufficiali collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, valutato in complessive lire 450 milioni circa, si provvede con i normali stanziamenti di bilancio dei rispettivi Ministeri interessati.